

COMUNE DI LUCCA

Sindaco:

Prof. Dott. Mauro Favilla

Ass. del

all'assetto del territorio:

Dott. Ing. Franco Fanucchi

Gruppo di Studio
del P.R.G.C.

Dott. Arch.
Gilberto Eadini

Dott. Arch.
Giorgio Marchetti

Dott. Arch.
Giovanni Pacini

Dott. Arch.
Marco Vannucchi

COMUNE DI LUCCA

Approvato con deliberazione
del C. C. n. 262 del
5 GIU 1978

IL SEGRETARIO GENERALE

VARIANTE AL P.R.G.C.

"Piano del Settore C"

Norme di attuazione

Maggio 1978

Modificate con delibera
C.C. n. 27 del 5.2.1979



REGIONE TOSCANA

Boll. n. 749 del 30.1.1980

prot. N. 749/D

OGGETTO:
 Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni
 Legge regionale 3.7.1972 n. 17
 Comune di LUCCA
 Variante al Piano Regolatore Generale - settore C
 Determinazioni

All.:

Componenti la Giunta:	Presenti	Assenti
Mario LEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gianfranco BARTOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renato POLLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roberto SARZANING BIONDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lino FEDERIGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anselmo PUCCI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giacomo MACCHERONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dino RAUGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fidia ARATA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giorgio VESTRI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luigi TASSINARI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Segretario <u>POLLINI</u> Presidente <u>LEONE</u>		

Partecipata ai Dipartimenti e Uffici:

— Finanze e Bilancio <input type="checkbox"/>	— Sicurezza Sociale <input type="checkbox"/>
— Affari Generali e Personale <input type="checkbox"/>	— Istruzione e Cultura <input type="checkbox"/>
— Programmazione <input type="checkbox"/>	— Servizio Lavori Pubblici <input type="checkbox"/>
— Statistica, Elab.ne Dati e Doc.ne <input type="checkbox"/>	— Servizio Urbanistica <input type="checkbox"/>
— Affari Giuridici e Legali <input type="checkbox"/>	— Direz. Comp.le Trasporti in Conc.ne <input type="checkbox"/>
— Agricoltura e Foreste <input type="checkbox"/>	— Ufficio Gabinetto <input type="checkbox"/>
— Assetto del Territorio <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
— Attività Prod. Turismo e Commercio <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>

D'ORDINE DEL SEGRETARIO

Firenze, 21 FEB. 1980

PUBBLICATA SUL BOLL.
 UFF. N. 18 PER ESTRATTO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni;
 VISTA la legge regionale 3.7.1972 n. 17;
 VISTA la legge 28.1.1977 n. 10;
 VISTA la legge regionale 24.8.1977 n. 60;
 VISTA la legge regionale 19.2.1979 n. 10;
 VISTI i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968 n. 1404 e n. 1444;
 VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Lucca approvato con D.P.R. del 12.11.1958;
 VISTA la deliberazione n. 268 del 5.6.1978, rettificata con delibera della G.C. n. 1344 del 20.9.1978, ratificata dal C.C. con provvedimento n. 481 del 28.11.1978, con la quale il Consiglio Comunale di Lucca ha adottato la variante per il settore C del territorio comunale;
 VISTA la deliberazione n. 27 del 5.2.1979 con la quale il Consiglio Comunale di Lucca ha controdedotto a n. 7 osservazioni presentate dai sigg. Pistelli Ivan, Testi Ferdinando, Casini Andrea, Mecacci Franco e Gregori Ulivo, Gemignani Giuseppe, Belli Giuseppe ed altri, Farnesi Franco e fatta propria quella dell'Amministrazione Comunale cui è stato attribuito il n. 8 per includere in zona agricola E una porzione del territorio precedentemente compreso in zona A;
 PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione n. 27 di controdeduzioni alle osservazioni è stata apportata una variante all'art. 18 delle norme tecniche di attuazione, variante che non è stata pubblicata a termini di legge;

./..

VISTO il parere della C.R.T.A. -Sezione Urbanistica e Beni Ambientali- espresso nella seduta del 29.10.1979 alla quale è stata invitata l'Amministrazione interessata;

RILEVATO il carattere migliorativo della variante in esame rispetto alle precedenti previsioni e normative del P.R.G.C. vigente;

CONVENUTO sull'opportunità di raccomandare al Comune di Lucca di procedere, non appena completate le varianti dei vari settori, alla ricomposizione unitaria grafica e normativa del P.R.G.C., onde meglio evidenziare le parti progettuali della viabilità e le specifiche ubicazioni e destinazioni delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, offrendo così una base di maggior certezza alle previsioni;

RILEVATA la necessità di operare dalla cartografia lo stralcio delle distinzioni fra sottozone E1, E2, E3, E4, E5 in relazione alla recente legge regionale n. 10/1979, da ricomprendersi nell'unica zona E (destinata ad usi agricoli) e dalla normativa tecnica di attuazione gli stralci indicati nel suddetto parere della C.R.T.A. ai punti II°, III°, V°, VI°, VII°, VIII°, IX°, X° della premessa onde evitare dubbi interpretativi della normativa stessa, o fenomeni di trasferimento di attività artigianali o commerciali nel settore C non pertinenti propriamente alla presente fase di razionalizzazione o, infine, per rendere le norme conformi alle vigenti leggi;

PRECISATO che, a riguardo dell'art. 14 delle N.T.A., deve intendersi che per le distanze tra le superfici finestrate devono rispettarsi le disposizioni di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 e che, a riguardo dell'art. 31 delle stesse N.T.A., devono osservarsi i divieti di fabbricabilità stabiliti dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successiva modifica con legge 17.10.1957 n. 983;

RITENUTO di condividere le controdeduzioni alle 8 osservazioni di cui alla deliberazione n. 27 del 5.2.1979 del Consiglio Comunale;

RILEVATA l'importanza delle argomentazioni riportate "nell'opposizione" trasmessa da numerosi cittadini al Presidente della Giunta Regionale in data 25.8.1979, in relazione al previsto ampliamento dell'impianto d'incenerimento e quindi l'opportunità di stralciare la zona D2 afferente il detto impianto, in attesa di una definizione dei problemi connessi al carattere inquinante dell'impianto in prossimità di nuclei intensamente abitati;

CONOSCIUTA la non avvenuta pubblicazione della variante concernente l'art. 18 delle N.T.A. contemplata dalla deliberazione consiliare n. 27 del 5.2.1979, per cui è da ritenere valida da ripristinare ad ogni effetto soltanto la normativa contenuta nell'art. 18 al momento dell'adozione con deliberazione n. 268 del 5.6.1978;

TUTTO ciò premesso e considerato:

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante al P.R.G.C. relativa al settore C, adottata dal Consiglio Comunale di Lucca con deliberazione n. 268 del 5.6.1978, rettificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1344 del 20.9.1978 e ratificata dal Consiglio stesso con deliberazione n. 481 del 28.11.1978, con gli stralci e le raccomandazioni indicate nel parere della C.R.T.A. del 29.10.1979;
- 2) di non approvare la variante all'art. 18 delle N.T.A. di cui alla deliberazione n. 27 del 5.2.1979 per difetto di pubblicazione, per cui l'art. 18 anzidetto è da ripristinare "in toto" nella forma con cui fu adottato con deliberazione n. 268 del 5.6.1978;
- 3) di decidere in merito alle osservazioni presentate come specificato in narrativa;
- 4) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:
 - relazione generale illustrativa
 - norme di attuazione
 - planimetria generale di variante settore C in scala 1:5000;
- 5) di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 16.5.1975 n. 41.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

REGIONE TOSCANA

F.TO POLLINI

Per copia conforme ad uso

F.TO LEONE

Amministrativo della Segreteria della

la Giunta Regionale.
FIRENZE, - 9 FEB 1980

REGIONE TOSCANA
 Segreteria Amministrativa
 n. 62 - 20121
 ministeriale
 Per copia conforme ad uso
 Dalla Segreteria della Giunta Regionale
 FIRENZE, 12 FEB 1980

5144

D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

S/1f

1
COMUNE DI LUCCA

Sindaco:

Prof. Dott. Mauro Favilla

Ass. del

all'assetto del territorio:

Dott. Ing. Franco Fanucchi

Gruppo di Studio
del P.R.G.C.

Dott. Arch. .
Gilberto Bedini

Dott. Arch.
Giorgio Marchetti

Dott. Arch.
Giovanni Pacini

Dott. Arch.
Marco Vannucchi

COMUNE DI LUCCA

Approvato con deliberazione

del C. C. n. 268 del

- 5 GIU 1978

IL SEGRETARIO GENERALE

VARIANTE AL P.R.G.C.

"Piano del Settore C"

Norme di attuazione

Maggio 1978

Modificate con delibera
C.C. n. 27 del 5.2.1979

COMUNE DI LUCCA

Sindaco:

Prof. Dott. Mauro Favilla

Ass. del. all'assetto del territorio:

Dott. Ing. Franco Fanucchi

Gruppo di Studio
del P.R.G.C.

Dott. Arch.
Gilberto Bedini

Dott. Arch.
Giorgio Marchetti

Dott. Arch.
Giovanni Pacini

Dott. Arch.
Marco Vannucchi



VARIANTE AL P. R. G. C.

"Piano del Settore C"

Norme di attuazione

MAGGIO 1978

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)



I N D I C E

CAP. I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Osservanza delle norme ed applicazione della variante
- Art. 2 - Elaborati della presente variante
- Art. 3 - Modalità e procedure di intervento per l'attuazione della presente variante
- Art. 4 - Piani esecutivi di dettaglio

CAP. II - CARATTERISTICHE GENERALI DI URBANIZZAZIONE

- Art. 5 - Destinazione d'uso
- Art. 6 - Superficie fondiaria pertinente (Sf)
- Art. 7 - Parcheggi
- Art. 8 - Aree inedificate ed inedificabili
- Art. 9 - Parametri urbanistici
- Art. 10 - Rapporto di copertura (Rc)
- Art. 11 - Altezza degli edifici (H)
- Art. 12 - Volume degli edifici (V)
- Art. 13 - Indice di fabbricabilità (If)
- Art. 14 - Distacco dai fabbricati (Df), distanza dai confini (Dc) e dalle strade (Ds)

CAP. III - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

- Art. 15 - Classificazione delle zone
- Art. 16 - Zone A
- Art. 17 - Zone B.1.1
- Art. 18 - Zone B.1.2
- Art. 19 - Zone B.2
- Art. 20 - Zone C.1
- Art. 21 - Zone C.2
- Art. 22 - Zone D.1
- Art. 23 - Zone D.2
- Art. 24 - Zone E.1
- Art. 25 - Zone E.2
- Art. 26 - Zone E.3
- Art. 27 - Zone E.4
- Art. 28 - Zone E.5
- Art. 29 - Zone F.1
- Art. 30 - Zone F.2
- Art. 31 - Zone F.3
- Art. 32 - Zone F.4
- Art. 33 - Zone F.5
- Art. 34 - Aree classificate 1, 2, 3 nella carta della stabilità del suolo

Handwritten signatures and initials:
G. Simini
L.B.
E.P.

VARIANTE AL P.R.G.C.
Piano del settore C.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Norme di attuazione

CAP. I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Osservanza delle norme ed applica-
zione della variante

Qualunque intervento di carattere urbanistico o edilizio che si intenda eseguire nell'ambito del territorio oggetto della presente variante, delimitato con apposita simbologia grafica nella planimetria in scala 1/5000 rispondente all'elaborato n. 2 di cui al successivo art. 2, dovrà essere previsto e realizzato secondo le norme e gli indirizzi della presente variante al P.R.G.C. e nel rispetto delle norme generali e particolari delle leggi vigenti.

La presente variante delimita le zone secondo le destinazioni d'uso, gli indici urbanistici, le caratteristiche edilizie, i vincoli, le modalità e le procedure di intervento aventi lo scopo di conformare il territorio alle esigenze della residenza, della produzione e della cultura.

L'approvazione della presente variante comporta l'abrogazione di tutti i precedenti provvedimenti urbanistici esistenti sul territorio in questione.

CAI
[Signature]

Art. 2 - Elaborati della presente variante.

La seguente variante consta dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale illustrativa, con vari allegati il cui numero è riportato nella relazione stessa.
2. Planimetria generale alla scala 1/5000.
3. Le presenti norme di attuazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Art. 3 - Modalità e procedure di intervento per l'attuazione della presente variante

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

L'attuazione della presente variante avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione a norma dell'art. 13 della L. 28/1/1977 n. 10 e della L.R.T. 24/8/1977 n. 60

Il Consiglio Comunale delibera i programmi pluriennali di cui al comma precedente, preferibilmente insieme ai bilanci di previsione e corredati dei relativi piani finanziari.

I programmi formulano le procedure di intervento con le quali si dà concreto avvio all'operatività della presente variante:

- 1) mediante gli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione urbanistica o di semplici piani esecutivi di dettaglio;
- 2) l'intervento diretto.

Gli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione urbanistica vigente quali piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani ex lege 167, piani zonali, ecc. si applicano ove prescritti e vincolativi per legge; si opera altrimenti con i piani esecutivi di dettaglio, approvati dall' A.C. nelle forme e nei modi indicati al successivo art. 4, che sono, ove espressamente indicato, preliminari all'intervento diretto.

Nelle aree o nelle zone dove è consentito l'intervento edilizio diretto, l'edificazione dei singoli lotti è solo subordinata al rilascio della relativa concessione a norma dell'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Tale concessione non può comunque avvenire in carenza delle opere di urbanizzazione e senza ottemperare alle prescrizioni del regolamento degli oneri di urbanizzazione del Comune di Lucca.

CS
ET
cell

Art. 4 - Piani esecutivi di dettaglio (p.e.d.)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)




I piani esecutivi di dettaglio, come indicato nella relazione generale illustrativa, che ne specifica il fine e le possibilità di applicazione, costituiscono elaborazioni dettagliate delle indicazioni della presente variante.

I p.e.d. sono attuati, previa delibera del Consiglio Comunale, sentito il parere del Consiglio di Circostrizione competente per zona, secondo le norme e le procedure stabilite dal regolamento di tali consigli.

I p.e.d. sono redatti, in conformità delle indicazioni e prescrizioni della presente variante e dei relativi parametri urbanistico-edilizi, su cartografia in scala non inferiore a 1/500 con indicazione dei tipi edilizi, degli allineamenti, delle masse e delle altezze dei fabbricati, con prescrizioni relative ai materiali e alla vegetazione; nel piano esecutivo di dettaglio dovranno, altresì, essere determinate le suddivisioni in comparti edificatori delle aree edificabili e la suddivisione in lotti secondo la tipologia indicata. Il p.e.d. dovrà inoltre indicare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; qualora se ne ravveda la necessità, oltre agli elaborati grafici possono essere allegati al piano esecutivo di dettaglio relazioni, note esplicative, tabelle, dati quantitativi, profili volumetrici ed indicazioni planivolumetriche che costituiscono, in tal caso, parte integrante della presente normativa.

I p.e.d. dovranno inoltre illustrare le valutazioni economico-finanziarie che consentano la contabilizzazione delle aree da acquisire e le opere da realizzare per la attuazione del piano.



CAP. II - CARATTERISTICHE GENERALI DI URBA-
NIZZAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Art. 5 - Destinazione d'uso

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto, come in quelli per l'intervento urbanistico preventivo.

Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area, si intende il complesso di usi e funzioni che l'edificio, l'opera, l'area soddisfano e devono soddisfare.

Qualunque cambiamento di destinazione d'uso è subordinato alla preventiva concessione del Sindaco.

6/2
G. Simini

Art. 6 - Superficie fondiaria pertinente (Sf)

Per la superficie fondiaria pertinente di un edificio o di un gruppo di edifici si intende, ai fini della applicazione e della valutazione degli indici urbanistici, la superficie del terreno disponibile per l'edificazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Tale superficie rappresenta quindi la unità immobiliare inscindibile dell'edificio o degli edifici da costruire o costruiti e deve essere chiaramente individuata nei progetti di costruzione.

Nel caso di edifici esistenti realizzati con autorizzazione antecedente al 31/12/57 si considera superficie fondiaria di pertinenza, quindi vincolata ed impegnata secondo quanto indicato al precedente comma, la superficie che si ottiene applicando il metodo della visuale libera di cui al regolamento edilizio adottato con delibera C.C. n° 275 in data 30/4/75.

In ogni caso la superficie fondiaria di pertinenza dovrà essere contigua alle costruzioni e non frazionata nè a cavallo di spazi o di aree pubbliche, risultando comunque inammissibile il trasferimento di indici di fabbricabilità da aree non facenti parte del lotto individuale della costruzione esistente o prevista.

E' escluso in ogni caso il trasferimento e la somma di indici tra zone non omogenee.

Tale prescrizione non si attua nelle zone E a norma della L.R.T. 24/2/1975 n. 16 e 17.

Il Comune è tenuto a registrare le aree di pertinenza delle costruzioni all'atto della loro autorizzazione e impone la trascrizione nei registri ipotecari, a spese dei proprietari, di un atto a favore del Comune a soddisfacimento delle norme di cui sopra.

43
[Handwritten signature]

Art. 7 - Parcheggi

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. ogni 20 mc. per costruzione destinata ad abitazione ed uffici. . . In sede di concessione l'Amministrazione Comunale può richiedere un rapporto superiore in relazione al particolare tipo di insediamento e di localizzazione. Per quanto concerne specificatamente le attività commerciali si farà riferimento alle previsioni del vigente piano del commercio.

I parcheggi possono essere ricavati all'interno della stessa costruzione ovvero nell'area di pertinenza, oppure promiscuamente od anche in aree asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trasciversi a cura del proprietario.

Le zone destinate a parcheggio pubblico (P) indicate nelle tavole grafiche della presente variante hanno valore vincolativo e non possono subire diversa destinazione d'uso.

53
[Signature]
[Signature]

Art. 8 - Aree inedificate e inedificabili

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

L'utilizzazione di dette aree, ad esclusione di quelle ricadenti nella zona E, deve prevedere ad opera del proprietario, la messa a dimora di alberazione di alto fusto, di zone prative, di zone inghiaiate e lastricate e devono essere tenute sgombre in ordine e in pulizia.

La sistemazione di queste aree deve, comunque, assicurare la raccolta, i convogliamenti e lo smaltimento delle acque, impedendo qualsiasi ristagno ed impaludamento.

Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale ove esse siano liberamente accessibili al pubblico.

Gli uffici comunali sono tenuti a far rispettare le suddette prescrizioni e ad emettere le relative ordinanze di riadattamento.

MS
GP
U.S.

Art. 9 - Parametri urbanistici

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone dell'intero territorio oggetto della presente variante è regolata, e oltre che dalla procedura di intervento di cui al precedente art. 3 e dal vincolo di destinazione d'uso di cui al precedente art. 5, dall'applicazione dei seguenti parametri urbanistici:

- 1) Rapporto di superficie coperta (R.c.);
- 2) Altezza degli edifici (H);
- 3) Indice di fabbricabilità (If);
- 4) Distanza dei fabbricati tra loro (Df), dai confini di lotto (Dc) e dalle strade (Ds);

nonchè dall'applicazione delle altre eventuali norme prescritte per ogni singola zona e dagli eventuali vincoli speciali stabiliti per legge o indicati negli elaborati grafici del piano.

SM
GP
WV

Art. 10 - Rapporto di superficie coperta (Rc)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Il rapporto di superficie di copertura (Rc) stabilisce, per ogni lotto, la percentuale di superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie fondiaria pertinente (Sf):

$$Rc = \frac{Sc}{Sf}$$

La superficie fondiaria di pertinenza corrisponde a quella descritta nell'art. 6 delle presenti norme.

La superficie coperta (Sc) di un edificio è l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali compresi i pilastri di eventuali porticati con esclusione delle parti aggettanti come terrazzi aperti, sporti di gronda e scale scoperte.

Handwritten signature and initials

Art. 11 - Altezza degli edifici (H)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

L'altezza di un edificio è data dalle medie delle altezze dei singoli prospetti (Hf).

Hf = altezza di ogni fronte è data dalla differenza tra la più bassa delle due quote:

- a) media del marciapiede o del terreno
- a') piano calpestio del piano abitabile più basso

e la più alta delle due quote:

- b) bordo superiore della linea di gronda oppure media dell'inclinazione delle coperture
- b') soffitto oppure media dell'inclinata di soffitto dell'ultimo piano abitabile

conformemente a quanto indicato dal regolamento edilizio adottato con delib. C.C. n. 275 del 30/4/75.

Nel caso di copertura a terrazza si considererà il piano di calpestio.


Possono superare l'altezza massima consentita, solo i cosiddetti volumi tecnici e cioè: serbatoi di acqua, extracorse ascensori (purchè gli ascensori si fermino all'ultimo piano abitato), vano scale e camini. Tali volumi tecnici devono essere realizzati secondo una composizione architettonica unitaria prevista in progetto.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]


Art. 12 - Volume degli edifici (V)

Come definito dal regolamento edilizio adottato con delibera C.C. n. 275 del 30/4/75 e successive modificazioni, il volume di un edificio è dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili per le altezze lorde dei diversi piani o parti di piano abitabili o agibili.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)



$$V = \sum (hl' \times su')$$



Art. 13 - Indice di fabbricabilità (If)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

L'indice di fabbricabilità fondiaria indica i metri cubi che possono essere edificati su ogni metro quadrato di superficie fondiaria pertinente alla costruzione

$$If = \frac{V}{Sf} = \frac{mc}{mq}$$

La superficie fondiaria pertinente (Sf) corrisponde a quella descritta dall'art. 6.

Si escludono dal calcolo dei volumi i cosiddetti volumi tecnici, e cioè i serbatoi di acqua, extra corsa ascensori, camini, purchè non ricadano nel caso previsto dal 5° comma del presente articolo.

Agli effetti della determinazione dell'indice di fabbricabilità:

- il volume degli interrati superiore al 30% del volume dell'edificio fuori terra, è considerato come volume;
- il volume delle parti a pilotis sarà escluso dal calcolo del volume quando ne sia prevista la destinazione ad uso pubblico (l'altezza dei pilotis deve essere non inferiore a m. 2,50 dal pavimento all'intradosso delle travature);

I volumi che eventualmente interrompessero la continuità dei pilotis (scale, elevatori, volumi tecnici, guardiola del portiere, negozi ed altro) saranno compresi integralmente nel calcolo dei volumi generali.

[Handwritten signature]
M.K.

Art. 14 - Distacco tra i fabbricati (Df) e
distanze dai confini (Dc) e dalle
strade (Ds)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Le distanze tra i fabbricati tra loro, dai confini o dalla strada, si misurano orizzontalmente in corrispondenza della proiezione delle parti di edificio più sporgenti, esclusi gli aggetti della copertura, terrazzi aperti, scale scoperte purchè siano verificate le prescrizioni di cui all' art. 10 del R.E. adottato con delibera C.C. n. 275 del 30/4/75 e successive modificazioni.

E' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.

CRB
[Handwritten signature]

CAP. III - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN
ZONE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Art. 15 - Classificazione delle zone

Il territorio oggetto della presente variante, secondo le funzioni e le destinazioni previste in riferimento alle tavole grafiche di cui al precedente art. 2 ed in conformità del D.I. n° 1444 del 2/4/68, è sud diviso in zone secondo la classificazione che segue.

A - Zone territoriali omogenee A (di interesse artistico-storico e di particolare pregio ambientale).

Le zone classificate A e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono:

- le parti del territorio organizzate in modo irreversibile e significativo come espressione qualificata di precedenti culture;
- gli insediamenti umani integrati nel paesaggio agricolo e forestale, con caratteristiche peculiari di articolazione o di agglomerazione in rapporto alla loro collocazione orografica;
- beni culturali individuali come rocche, torri, castelli e strutture connesse, ponti, chiese, torri campanarie, cappelle, oratori, conventi, santuari, monasteri, romitori con relativi annessi, palazzi, case coloniche;
- ville, parchi e comprensori ambientali delle medesime;
- le infrastrutture di interesse storico ambientale o di rilevanza paesistica;
- centri storici: insediamenti con caratteristiche urbane, significativi come espressione qualificata di precedenti culture;
- nuclei di interesse storico ambientale (borghi rurali, corti).

MB
[Handwritten signature]

B - Zone territoriali omogenee B (totalmente o parzialmente edificate).

Dette zone B sono ulteriormente distinte in:

- Zone B.1 - totalmente edificate
- Zone B.2 - parzialmente edificate

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

B.I.1. - Le zone classificate B.1 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono le parti del territorio totalmente edificate corrispondenti ai centri ed ai nuclei di: S. Angelo in Campo, Montuolo, Fagnano, Cerasomma, Meati, Salissimo, Corte Palazzaccio, C. Sandori, Ai Lippi Alti, Ai Lippi Bassi, Corte Bimbo, Corte Vannucchi o Paoletti, Corte Dorini, Corte Pellegrini, Corte Bozzi, Corte Landucci, Corte Mecchi, C. Paolini-Mencacci-Paolinelli, Corte Bolcioni, Corte Battaglia e Corte Poderi, Corte a nord dell'incrocio tra la Via Vicinale dei Serafini e la Strada Comunale della Polveriera.

B.I.2. - Le zone classificate B.I.2 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono le parti del territorio totalmente edificate e caratterizzate da edifici di vario tipo già realizzati.

B.2. - Le zone classificate con B.2 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono le parti di territorio parzialmente edificate che sono destinate al completamento degli abitati esistenti.

C - Zone territoriali omogenee C (destinate a nuovi insediamenti).

C.1 - Le zone classificate C.1 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultano inedificate.

C.2 - Le zone classificate C.2 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi ed in cui l'edificazione dell'esistente non raggiunge i limiti di superficie e densità delle zone definite B.2.

D - Zone territoriali omogenee D (destinate a insediamenti per attività produttive).

- D.1 - Le zone classificate D.1 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per attività artigianali.
- D.2 - Le zone classificate D.2 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono le parti del territorio già utilizzate da impianti industriali od attività artigianali ritenute compatibili.

E - Zone territoriali omogenee E (destinate ad usi agricoli)

- E.1 - le zone classificate E.1 e distinte nelle tavole grafiche della presente variante da apposita campitura o simbolo grafico comprendono:
- le parti del territorio coperte da boschi esistenti o potenziali emergenti per caratteristiche naturalistiche, ampiezza e ubicazione;
 - aree improduttive, pietraie;
 - pascoli e zone a coltura agricola degradata;
 - zone instabili dal punto di vista idrogeologico che necessitano di particolari interventi;
 - zone agricole con accentuato grado di acclività e zone limitrofe o racchiuse da boschi.
- E.2 - Le zone classificate E.2 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono le aree che fiancheggiano i principali corsi d'acqua le aree sottoposte ad inondazione in caso di taglio forzato degli argini, aree umide acquitrinose e aree di raccolta delle acque di piena.
- E.3 - Le zone classificate E.3 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura o simbolo grafico comprendono:

WA
[Signature]

dono: sedi dei consigli di circoscrizione, locali per riunioni condominiali o di comparto, sedi periferiche di associazioni a carattere politico, sindacale, religioso, vario.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

F.1.8 - Attrezzature ricettive e turistiche che comprendono: pensioni, alberghi, trattorie e ristoranti.

F.1.9 - Attrezzature a servizio dell'industria e dell'artigianato che comprendono mense, foresterie, scuole di addestramento e qualificazione professionale, uffici decentrati del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità, uffici di Enti e Associazioni Sindacali e di categoria, centri di medicina sociale e del lavoro, ambulatori e consultori specializzati, attrezzature di carattere ricreativo e di interesse sociale e assistenziale.

Il Consiglio Comunale provvederà con apposita delibera a definire il tipo di attrezzatura collettiva per le zone F per le quali le allegate tavole grafiche non la specificano.

F.2 - Le zone classificate F.2 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura e simbolo grafico comprendono i servizi con sede propria in edifici, così distinti:

- F.2.1 - Servizi annonari
- F.2.2 - Servizi dei trasporti
- F.2.3 - Servizi delle telecomunicazioni
- F.2.4 - Servizi dell'amministrazione
- F.2.5 - Servizi di Vigilanza
- F.2.6 - Servizi tecnologici

F.3 - Le zone classificate F.3 e distinte nelle tavole grafiche da apposita campitura e simbolo grafico comprendono i servizi con sede propria in superficie così distinti:

- F.3.1 - Strade e piazze
- F.3.2 - Parcheggi
- F.3.3 - Servizi del verde
- F.3.4 - Cimiteri

F.4 - Ai fini di migliore articolazione della presente normativa sono classifica-

GM
Elli
W.A.

te F.4 le linee e le reti, anche se non sempre riportate nelle tavole grafiche, come di seguito:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

- F.4.1 - Trasporti
- F.4.2 - Comunicazioni
- F.4.3 - Impianti tecnologici.

F.5 - La zona classificata F.5 e distinta nella tavola grafica da apposita campitura e simbolo grafico è destinata ad impianti ed attrezzature militari.

mb
[Signature]

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto A.

Destinazione d'uso:

In dette zone, se non espressamente indicate le seguenti destinazioni dagli strumenti urbanistici, sono escluse le

- depositi e magazzini di merce all'ingrosso;
- rimesse per automezzi di portata superiore a 10 ql.;
- impianti industriali di qualsiasi genere e laboratori di carattere artigianale;
- caserme e istituti di pena;
- alberghi con più di 50 letti;
- centri mercantili;
- mattatoi;
- supermercati;
- stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti;
- depositi o centri di raccolta o smistamento di rifiuti urbani.

Procedura d'intervento:

In dette zone non è consentita la nuova edificazione se non previo piano particolareggiato ai sensi della L.R.T. 20/5/75 n° 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune avrà facoltà di rifiutare e di revocare licenze per l'installazione di esercizi a carattere commerciale e di uffici pubblici e privati che arrechino molestia e costituiscano pregiudizio ed intralcio alla circolazione o comportino aumento di carico urbanistico.

Il Comune avrà la facoltà di consentire a nuove destinazioni d'uso, tranne quelle sopra indicate qualora queste siano compatibili con il carattere urbanistico, oltre che storico ed artistico del complesso e, soprattutto, non contrastino con la concezione unitaria propria dei singoli organismi edilizi.

LM
[Signature]

Per gli interventi sul patrimonio edilizio e gli interventi sul suolo, fino alla approvazione dei P.P. di cui al precedente terzo comma, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

1 - Interventi edilizi

1.1 - Interventi di manutenzione ordinaria degli edifici.

Per i manufatti esistenti è consentita la manutenzione ordinaria limitata-mente alle operazioni di:

- tinteggiatura, pulitura esterna, rifacimenti e riprese di intonaci, purchè vengano eseguiti secondo le tecniche e i colori conformi alla situazione ambientale.
- riparazioni di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, purchè vengano eseguiti alle condizioni di cui sopra;
- riparazione e ammodernamento di impianti tecnici, servizi igienici e tecnologici che non comportino la costruzione ex-novo di locali e non al-

terino profondamente la destinazione funzionale e quindi la configurazione distributiva originaria.

1.2 - Interventi su opere e manufatti di arredo esterno.

Qualsiasi intervento che modifichi opere e manufatti di arredo esterno quali cancellate, edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e di recinzione, siepi, pavimentazione, ecc. dovrà essere preventivamente autorizzato dal sindaco.

2 - Interventi sul suolo

2.1 - Interventi nei parchi e nei giardini.

Nei parchi e nei giardini delle ville e degli edifici catalogati di cui all'elenco e relativa cartografia allegati alla relazione generale, sono vietati gli interventi che alterino i caratteri originali relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica delle masse di verde. La scelta della nuova vegetazione posta a dimora in sostitu-

LM
PP
M.L.

zione od aggiunta a quella esistente si deve conformare al disegno e volumetria sopra descritti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

2.2 - Utilizzazione di aree non edificate.

E' vietata l'utilizzazione dei parchi delle ville, dei giardini, degli orti, degli spazi al verde o comunque non edificati al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblico parcheggio di automezzi.

2.3 - Tracciati stradali.

Non è consentita la variazione sia pure parziale dei tracciati stradali esistenti.

Non è consentita l'apertura di nuovi tracciati stradali; l'asfaltatura di quelli esistenti deve essere soggetta all'autorizzazione comunale.

E' prescritto il mantenimento e la conservazione dei tracciati e delle strutture arboree caratterizzanti i viali di accesso alle ville.

In dette zone, per gli edifici notificati ai sensi della L. 1/6/39 n° 1089 o vincolati ai sensi della L. 29/6/39 n° 1497, valgono le eventuali disposizioni maggiormente restrittive delle leggi stesse.

6/11
[Signature]

Per quel che riguarda l'esterno, la facciata deve essere conservata nella sua forma, nelle sue dimensioni, nelle caratteristiche costruttive e architettoniche conservando altresì la corrispondenza della struttura dei piani con la facciata stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Gli elementi architettonici esterni da conservare in ogni caso nella loro ubicazione con particolare cura, sono i seguenti (salvo diversa prescrizione del piano esecutivo di dettaglio):

- Copertura - con conservazione dell'inclinazione e dei materiali esterni originali;
- Cornicione - con rimontaggio dei manufatti originali qualora non siano reperibili nella produzione attuale;
- Sottotetto - qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia dotato di sottotetto con aperture proprie sulla facciata, queste ultime devono essere conservate;
- Finestre - con la forma e le dimensioni originarie;
- Davanzali - i materiali ammessi sono costituiti dal calcare locale, dall'arenaria e dal cemento negli spessori originari;
- Dispositivi di oscuramento delle finestre - sono ammessi soltanto i dispositivi a persiana in legno, o stoini e gli scuri interni in legno;
- Fasce marcapiano - qualora esistenti nell'edificio oggetto dell'intervento;
- Apertura di ingresso - qualora per motivi funzionali sia dimostrata l'impossibilità di riprodurre i rapporti dimensionali originari ne è ammessa la modificazione nell'ambito della casistica tipica del centro storico (porta ad arco, ad arco a tutto sesto, ad arco ribassato, a figura rettangolare);
- Materiali delle porte di ingresso - è ammesso soltanto il legno a superficie continua oppure a doghe orizzontali maschiettate; (sono escluse le fi-

gm
[Signature]

nitire a perlinato); qualora la porta e la rāstra sopra luce esistenti siano di pregevole fattura devono essere riutilizzate;

Materiali di finitura della facciata - è obbligatorio, qualora preesistente, l'uso dell'intonaco tradizionale lisciato a mestola o fratocciati, sono pertanto esclusi intonaci plastici o tipo terranova e similari;

Tinteggiature - la tinteggiatura deve essere a malta o a calce con opportuno fissaggio eseguito a tinteggiatura ultimata;

Zoccolo - è ammessa la ricostruzione degli zoccoli con finitura ad intonaco, in arenaria o materiale lapideo locale in lastre.

Nel caso di unità edilizie adiacenti troppo piccole (inferiori a 60 mq. di superficie utile o mt. 4,50 di fronte stradale), per consentire un adeguato utilizzo, la aggregazione è ammessa e dovrà dare luogo a una o più unità dotate di tutti i necessari servizi, pur nel rispetto dei caratteri architettonici dell'ambiente e di quelli tipologici di ciascun edificio.

Nel caso di altezze utili dei piani inadeguate è consentito, quando sia documentata l'assenza di valori architettonici interni, di modificare le quote dei solai e della linea di gronda fino al raggiungimento dell'altezza minima consentita dalle leggi e regolamenti vigenti.

Onde conseguire miglioramenti igienici e funzionali degli alloggi attraverso la introduzione di bagni e servizi igienici, è consentito modificare la configurazione planimetrica attuale dell'edificio: quale risulterà dalle planimetrie del piano esecutivo di dettaglio.

Questi interventi saranno consentiti entro i seguenti limiti:

- per edifici inseriti in formazioni a schiera con orto o giardino retrostante, gli interventi di integrazione funzionale dovranno

lm
[Signature]

riguardare soltanto la parte posteriore del corpo di fabbrica prospiciente il cortile attraverso l'aggiunta di "dentature" o corpi di fabbrica a "L" regolamentati.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

La copertura del nuovo corpo a "L" dovrà essere realizzata attraverso il prolungamento della falda di copertura posteriore esistente e, in questo senso, sarà consentita, nei vani realizzati all'ultimo piano, una altezza minima pari a m. 2,40. Qualora all'ultimo piano utile del nuovo corpo di fabbrica sia realizzata una terrazza invece di un vano, i relativi parapetti dovranno essere realizzati attraverso il proseguimento dei muri perimetrali.

Le aperture (porte e finestre) nel nuovo corpo aggiunto dovranno riprodurre i rapporti geometrici, i modi di finiture, i tipi di infissi e dei dispositivi di oscuramento di quelle esistenti nell'edificio originario; così pure le finiture esterne delle pareti perimetrali dovranno essere realizzate nei modi e secondo le tecniche costruttive dell'edificio originario.

- Nel caso di edifici isolati con uno o due fianchi liberi, oltre alla possibilità di intervento di cui al capoverso precedente, è consentito l'ampliamento dell'edificio secondo l'asse longitudinale, cioè prolungando i fronti principali, ~~anziché~~ sulla stessa linea di fondazione, secondo le indicazioni del piano esecutivo di dettaglio.

La copertura del corpo di fabbrica aggiunto dovrà essere realizzata attraverso il prolungamento e con gli stessi materiali, lungo l'asse longitudinale, delle due falde esistenti fino ad arrivare al nuovo fianco realizzato.

Per quanto riguarda aperture, finiture e definizione di dettagli costruttivi si dovranno riprodurre i modi dell'edificio attuale onde realizzare un'effettiva integrazione nel contesto ambientale.

- Nel caso di edifici parzialmente crollati è ammessa la demolizione delle strutture su-

LM
ES

perstiti e la ricostruzione secondo la plani-
volumetria esistente prima.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Nella ricostruzione potranno essere uti-
lizzate le possibilità di integrazione igienico-
co - funzionale nei limiti ammessi.

In ogni caso, tuttavia, il nuovo edificio
dovrà essere uniformato all'ambiente circostan-
te per quanto riguarda i materiali e le finitu-
re delle aperture, i tipi di infissi e dei di-
positivi di oscuramento.

Le aree inedificate comprese dallo
interno delle perimetrazioni indicate, fanno
parte integrante della struttura architettoni-
ca ed urbanistica degli aggregati e, in quan-
to tali, ad eccezione degli interventi ammessi
ai capoversi ed agli articoli precedenti, de-
vono restare inalterate. Al loro interno sono
vietate costruzioni di qualsiasi genere (com-
prese tettoie) anche provvisorie e prefabbri-
cate.

L'unico intervento ammesso è quello
conservativo. Al loro interno è vietata l'in-
troduzione di specie arboree incongruenti con
l'ambiente vegetale determinatosi nel luogo.

Le norme di cui al punto 1.3; 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 2.3.2, del nuovo
regolamento edilizio comunale adottato con de-
libera C.C. n° 275 del 30/4/75 si applicano
anche per dette zone B.1.1.

hm.
[Signature]

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto B.I.I.

IL SEGRETARIO GENERAL
(Dr. Giuseppe Simini)

Destinazione d'uso:

Insedianti abitativi residenziali, piccoli esercizi commerciali congruenti con le indicazioni del piano del commercio, uffici, botteghe artigiane di uso quotidiano con superficie max. di 60 mq. purchè non costituiscano danno per l'igiene pubblica, che non producano rumori, esalazioni e scarichi molesti o dannosi e non determinino particolari afflussi di traffico o problemi per la sosta dei veicoli; per i fabbricati in contrasto con le destinazioni d'uso citate è consentita la variazione di destinazione nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni di piano.

Proceduta di intervento:

- A) Intervento diretto previo piano esecutivo di dettaglio a norma dei precedenti artt. 3 e 4.
- B) Intervento previo rilascio di concessione, nel caso che non vi siano variazioni di volume e di prospetto.

Per tutti gli edifici esistenti è prescritto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche e strutturali (della struttura esterna, della facciata e della copertura, di eventuali elementi architettonici interni, delle tecnologie e dei materiali); possono essere consentiti, una sola volta, aumenti di volume, per esigenze relative ad un migliore standard di vita negli alloggi, fino ad un massimo di mc.50 e sempre nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio.

Il Comune è tenuto a registrare tali aumenti di volume al momento della loro autorizzazione.

In assenza (documentata nella domanda di licenza edilizia) di elementi architettonici interni, è consentita la demolizione delle strutture edilizie interne attuali e la ricostruzione, nei limiti geometrici definiti in pianta, della superficie coperta.

La ricostruzione dovrà prevedere, per quel che riguarda l'articolazione distributiva, la conservazione della struttura tipologica fondamentale delle singole unità edilizie e della configurazione complessiva dell'abitato.

523
[Signature]

Art. 18 - Zone B.1.2

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto B.1.2 -

Destinazione d'uso:

Valgono le norme del precedente art. 17

Procedura di intervento:

Intervento diretto subordinato al rilascio della concessione edilizia a norma del precedente art. 3.

In dette zone sono solo consentiti interventi sui fabbricati esistenti fino al raggiungimento della altezza massima di mt. 9 con aumenti una tantum di superficie coperta fino ad un massimo di mq. 6, purchè siano rispettati i distacchi dai confini previsti dal Codice Civile.

Le distanze dalla strada devono essere comunque non inferiori ai 5 mt. -

In dette zone non è consentita la demolizione totale e la ricostruzione di manufatti esistenti.

CSB.
H.
AM.
VM

Art. 19 - Zone B.2

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto B.2 .

Destinazione d'uso:

Valgono le norme del precedente art. 17.

Procedura d'intervento:

Intervento diretto subordinato al rilascio della concessione edilizia o planivolumetrico con venzionato in base ai disposti del sesto comma dell'art. 17 della L. 6/8/67 n° 765.

If = 1,5 mc/mq

H max = 9 mt.

Rc = 1/3

Df = Dc = Ds = 5 mt.

Handwritten signature and initials

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto C.1.

Destinazione d'uso:

Valgono le norme del precedente art. 17.

Procedura d'intervento:

Piani esecutivi di dettaglio a norma del precedente artt. 3 e 4.

$$I_f = 2 \text{ mc/mq}$$

$$H_{\text{max}} = 9 \text{ mt.}$$

$$R_c = 1/3$$

D_f, D_c, D_s saranno determinati dal p.e.d. comunque D_s non inferiore a 10 mt.

L'edificazione in dette zone avviene per comparti che dovranno essere opportunamente delimitati nel p.e.d.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare l'edificazione per comparti inseriti nei programmi annuali o poliennali di attuazione, di cui al precedente art. 3. L'A.C. si riserva altresì la facoltà di avviare l'edificazione su successivi comparti fino a che i precedenti autorizzati non siano saturati nella misura del 60%.

Gli edifici per la residenza e per le altre attività compatibili con la residenza stessa dovranno attenersi alle indicazioni del p.e.d. con le precisazioni di questa successiva elaborazione progettuale.

Gli edifici residenziali dovranno corrispondere al tipo delle case a schiera.

La realizzazione di tali edifici dovrà rispettare le indicazioni dei disegni del p.e.d., per quanto attiene la suddivisione dei lotti, la posizione dei corpi di fabbrica, il numero dei piani, la previsione degli spazi liberi.

Qualora si proceda allo studio unitario di un intero comparto, definito nelle tavole del p.e.d., si potrà proporre una va-

LM
G. Simini
cell

riazione alla suddivisione dei lotti, ferme
restando le altre caratteristiche di edifica-
bilità.

SECRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Nella parte a giardino dei lotti
delle case a schiera individuali, potranno
essere costruiti fabbricati ad un sol piano
fuori terra, fino al raggiungimento degli in-
dici prescritti e nella posizione che dovrà
essere indicata negli elaborati grafici del
p.e.d. o nelle tavole di progetto esteso al
comparto.

LM
ST
GMS
JLL

Art. 21 - Zone C.2

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Dette zone comprendonà le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto C.2.

Destinazione d'uso:

Valgono le norme di cui al precedente art. 17.

Procedura di intervento:

Valgono le norme del precedente art. 20.

If = 1,5 mc/mq

H max = mt. 9

Rc = 30%

Ds = minimo 5 mt., max 10 mt.

Si richiamano inoltre le indicazioni e prescrizioni del precedente art. 20.

LM
SP
[Signature]

Art. 22 - Zone D.1

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15, al punto D.1.

Destinazione d'uso:

stabilimenti artigianali, depositi e magazzini. Sono escluse le attività insalubri incluse nella prima classe dell'art. 216 del T.U. Legge Sanitaria 27/7/39 n° 1265.

Procedura di intervento:

L'intervento deve avvenire mediante gli strumenti urbanistici attuativi a norma della vigente legislazione urbanistica o mediante p. e.d. a norma dei precedenti artt. 3 e 4.

If = 3 mc/mq Ds = 10 mt.

H max = 12 mt.

Rc = 50%

Df = 10 mt.

Dc = 5 mt.

Tale intervento è riservato per l'ampliamento e la nuova localizzazione delle attività artigianali e commerciali esistenti nel settore C e per quelle che intendono trasferirsi dall'interno delle mura di Lucca.

h3

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto B.2 .

Destinazione d'uso:

Stabilimenti artigianali o industriali, depositi e magazzini.

All'interno di dette zone è ammesso l'ampliamento attraverso intervento diretto subordinato al solo rilascio della licenza di costruzione, delle strutture edilizie esistenti, fino ad un rapporto di copertura massimo pari a $1/3$ calcolato sulla superficie attuale di pertinenza, così come è stata perimetrata nella planimetria in scala $1/5000$, di cui al precedente art. 2.

Non è ammesso l'ampliamento dell'attuale superficie di pertinenza.

L'indice di fabbricabilità, da computarsi su tutta l'area di pertinenza, compresi i volumi esistenti è di $2mc/mq$.

$D_c = D_s$: maggiore o uguale a 10 mt.

h
g
m
c

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15, al punto E.1.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

In tali zone non è consentita la nuova edificazione attraverso il singolo intervento privato.

Non è consentita la demolizione totale e la ricostruzione dei manufatti esistenti.

Gli interventi consentiti sia di iniziativa pubblica che privata, che non comportino pregiudizio alla consistenza del patrimonio boschivo esistente, sono soggetti alla autorizzazione comunale e sono distinti in:

- 1 - Interventi edilizi
- 2 - Interventi sul suolo
- 3 - Altri interventi.

1 - Interventi edilizi

1.1 - Nuove costruzioni di uso collettivo pubblico

E' consentita con l'indice fondiario max di mc/mq 0,005 l'edificazione di manufatti destinati ad attrezzature collettive di carattere pubblico. Gli interventi relativi alla loro realizzazione sono subordinati alla redazione dei p.e.d.

Per le attrezzature di uso collettivo pubblico realizzate da parte dell'Amministrazione Comunale valgono le procedure di intervento di cui al successivo art. 28.

1.2 - Variazione ed aumenti di volume di manufatti esistenti

Per i manufatti edilizi ad uso residenziale esistenti sono consentite:

- a) opere di restauro e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) piccoli lavori di sistemazione con ampliamenti una tantum, fino a 5 anni dall'entrata in vigore della presente variante per miglioramento igienico funzionale in relazione a com-

[Handwritten signature]
MV

provate necessità nei seguenti limiti:

I - incremento di volume non superiore al 30%, con un massimo di mc. 100 per unità abitativa attuali di superficie netta minore di 90 mq.

II - incremento di volume non superiore al 20% con un massimo di mc. 75 per unità abitative attuali di superficie netta tra 90 mq. e 110 mq.

III - incremento di volume non superiore al 10%, con un massimo di mc. 50 per unità abitative attuali di superficie netta tra 110 mq. e 130 mq.; nessun incremento di volume è ammissibile per unità abitative attuali di superficie netta superiore a 130 mq.

Per gli annessi agricoli o per attrezzature varie legate all'attività agricola, esistenti, escluse le abitazioni, possono comunque essere ammessi *tantum*, fino a 5 anni dall'entrata in vigore della presente variante, ampliamenti volumetrici dei fabbricati esistenti non superiori al 100%, con un massimo di mc. 500. Questi ultimi interventi sono autorizzati previa sottoscrizione di atto di convenzione a favore del Comune - da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari - in cui i proprietari si impegnano per se stessi e per gli aventi causa a non modificare la destinazione d'uso esistente.

Nel caso di edifici ricadenti nelle zone di rispetto delle strade potranno essere autorizzati gli ampliamenti di cui al comma precedente purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte stradale.

Tali aumenti e variazioni di volume devono avvenire nel più rigoroso rispetto della tipologia edilizia esistente, della configurazione dell'ambiente, utilizzando i materiali

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

tradizionali. Ogni proposta di intervento deve adempiere alle prescrizioni dell'art. 2 del R.E. adottato con delib. C.C. n° 275 del 30/4/75.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Interventi su opere e manufatti di arredo esterno. Qualsiasi intervento che modifichi le opere e i manufatti di arredo esterno quali cancellate, edicole, pozzi, fontane, cippi, muri di sostegno e di recinzione, siepi, pavimentazioni ecc. dovrà essere autorizzato dal Sindaco, conformemente e ad integrazione da quanto previsto dall'art. 1 del R.E. adottato con delib. C.C. n° 275 del 30/4/75.

2 - Interventi sul suolo

2.1 - Smaltimento delle acque superficiali.

Tutte le proprietà, oltre alla manutenzione ordinaria a perfetta regola d'arte di tutte le opere esistenti sul fondo atte allo scopo, sono tenute a provvedere con nuovi opportuni manufatti allo smaltimento delle acque di superficie. Il Sindaco, nel caso di prolungata e palese incuria della proprietà, ingiungerà l'esecuzione di nuove opere e la manutenzione di quelle esistenti entro adeguato termine di tempo, trascorso inutilmente il quale il Comune stesso provvederà d'ufficio, addebitandone le spese alla proprietà interessata.

2.2 - Consolidamento dei terreni.

Oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente le proprietà interessate da smottamenti e frane od altri fenomeni visibili di instabilità del suolo, qualora questi vengano a costituire minaccia all'incolumità pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità o quando tali fenomeni costituiscono elementi di nuovo degradamento e deturpamento dell'ambiente, sono egualmente tenute a provvedere al consolidamento con opportune opere per le quali il progetto dovrà essere

5/10/75
G. Simini

corredato da una relazione geologica a firma di un tecnico abilitato per legge.

Nei casi di frane su strade o altri spazi pubblici provenienti da suoli privati per i quali si accerta l'incuria della proprietà agli effetti della stabilità, il Comune, anche se deve intervenire immediatamente a rimuovere i materiali sul suolo pubblico, potrà rivalersi, addebitandone la spesa alle proprietà interessate.


2.3 - Opere di viabilità.

Le strade esistenti rivestono un primario interesse ambientale e storico di grande evidenza dell'ambiente collinare. Ciò premesso i tracciati, gli elementi di arredo e di contenimento, le siepi, le alberature, le indicazioni stradali, ecc. costituiscono elemento di caratterizzazione ambientale e pertanto debbono essere rigorosamente mantenuti. Tutte le eventuali modifiche o altri nuovi interventi dovranno rispettare lo spirito e le caratteristiche delle strade esistenti (materiali e tecnologie), armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia delle pendici e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti naturali del luogo.

2.4 - Sistemazioni agricole forestali.

Al fine di salvaguardare il patrimonio naturale e i caratteri del paesaggio in tutte le loro componenti sul territorio oggetto della presente variante, oltre alle disposizioni di legge vigenti (zone a vincolo idrogeologico, zone soggette alla tutela della Soprintendenza ai Monumenti, ecc.) è vietata la installazione di serre fisse; sono vietati gli impianti arborei di ibridi destinati alla industria della carta.

Handwritten signature and initials



2.5 - Pozzi.

Tutte le attività che comportino prelievi ed emungimenti da falde idriche, sono soggette alla autorizzazione della A.C., alla quale è demandata anche la sorveglianza delle attività di prelievo. La richiesta di perforazione di pozzi per uso industriale deve essere accompagnata da relazione geologica a firma di un tecnico abilitato per legge. E' vietato lo scarico di rifiuti sia solidi che liquidi nei pozzi e nelle cave non più utilizzate, salvo autorizzazioni della A.C.

Gli impianti esistenti ed in uso dovranno uniformarsi alle presenti disposizioni.



3 - Altri interventi

3.1 - Campeggi

Ai fini della valorizzazione turistica e dello sviluppo delle attività del tempo libero sarà consentita la installazione di campeggi. Le autorizzazioni per tali installazioni saranno rilasciate in base a programmi approvati dal C.C. che assicurino la rotazione per periodi non superiori a 5 anni dalla installazione stessa, in modo da consentire la rigenerazione dell'ambiente naturale; per un periodo minimo di 5 anni. Sono ammessi a carattere precario i capanni o padiglioni per attrezzature a servizio del campeggio. Gli impegni dell'ente o privato concessionario in ordine al ripristino della situazione preesistente, in ordine al numero massimo dei posti-tenda ammissibili, alla dimensione delle attrezzature di servizio, alla devurazione degli scarichi, saranno sanciti da apposita convenzione con il Comune, approvata e registrata a termini di legge.

3.2 - Ogni progetto di intervento nei limiti degli indici e delle prescrizioni fissate dalle presenti norme deve essere sottoposto al parere della Commissione Edilizia e ove prescritto al benestare della Soprintendenza ai Monumenti e dell'Ispettorato Compartimentale delle Foreste i cui nulla-osta devono essere sempre allegati alla domanda di richiesta di intervento.

lm
P. G. G.
M. S. V.

Bette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto E.2.

Ai fini del rispetto dei corsi d'acqua per la manutenzione e per il miglioramento degli attuali sistemi di irrigazione, di canalizzazione e di deflusso delle acque, tali zone sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta a scopi residenziali. Sono ammesse attrezzature collettive a servizio dell'agricoltura subordinate alla approvazione di p.e.d.

Sono ammessi impianti sportivi con volumetria massima realizzabile per spogliatoi e servizi igienici pari a 150 mc. per una altezza massima di mt. 3.

Non è ammessa la demolizione e la ricostruzione dei fabbricati esistenti.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante e ricadenti in dette zone si applicano le norme delle zone B.1.2 di cui al precedente art. 18.

Sono consentiti inoltre piccoli interventi con ampliamenti plano-volumetrici per la realizzazione di servizi igienici e volumi tecnici per un massimo di 20 mc. La procedura di intervento dovrà essere quella prevista dall'art. 17.

[Handwritten signature]

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto E.3 .

Destinazione d'uso:

Costruzioni inerenti alle attività agricole, case rurali ed annessi agricoli.

Procedura d'intervento:

p.e.d. redatto in conformità del piano dell'agricoltura.

Dc = mt. 5 min.

Ds = in conformità dei disposti del D.M. 1/4/68 n° 1404.

Nell'attesa di detto p.e.d. sono ammesse solo costruzioni nei complessi edilizi esistenti con le seguenti prescrizioni:

tutti gli edifici esistenti nelle zone agricole e connessi con l'attività agricola sono da conservare.

Possono essere consentite nuove costruzioni di abitazione solo se annesse alle costruzioni agricole esistenti e facenti parte della stessa unità produttiva, purchè l'indice complessivo non sia superiore a 0,03 mc/mq. con un massimo assoluto di 200 mq. di superficie pavimentata ad uso residenziale per ciascuna unità poderale esistente alla data del decreto di approvazione della presente variante.

Per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, si applicano le disposizioni della L.R. 24.2.1975 n. 16 e successive modifiche.

Sm
P. C. H.
M. V.

Art. 27 - Zone E.4 - Aree che costituiscono parte integrante del Parco Fluviale urbano.

IL SEGRETARIO GENERAL
(Dr. Giuseppe Simini)

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente articolo 15 al punto E.4.

Destinazione d'uso:
attività ricreative e del tempo libero.

Procedura d'intervento:
piano esecutivo di dettaglio a norma dei precedenti articoli 3 e 4.

Gli interventi consentiti e che non comportino pregiudizio alla consistenza del patrimonio ambientale ed agricolo esistente sono distinti in:

- 1) interventi edilizi
- 2) interventi sul suolo.

Interventi edilizi

Sono consentiti interventi per la realizzazione di n. 3 attrezzature collettive per il tempo libero e comunque per un intervento complessivo non superiore a 3000 mc.

Le indicazioni planovolumetriche e tipologiche verranno stabilite mediante il p.e.d.

Interventi sul suolo

- Strutture arboree esistenti. E' prescritto il mantenimento delle colture arboree esistenti, fatte salve le operazioni di diradamento e di ricambio per la buona conservazione delle specie vegetali.

- Cave e pozzi. Tutte le attività che comportino prelievi ed emungimenti da falde idriche sono soggette alla autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tutte le attività che comportino l'escavazione di materiali (sabbiosi, terrosi, argillosi, ecc.) sono vietate.

E' vietato lo scarico sia di rifiuti solidi che liquidi.

Fino all'approvazione del P.e.d. sono consentite le attività e le trasformazioni agricole del suolo a norma della L.R. 24/3/1975 n. 16 e successive modifiche.

CS
G. Simini

Art. 28 - Zone E.5.

Dette zone comprendono le parti del territorio, individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto E.5.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Iirini)

Destinazione d'uso:

Area a verde privato di servizio alla residenza.

Procedura d'intervento:

Intervento diretto subordinato al rilascio della concessione edilizia.

In dette zone sono consentite soltanto opere di recinzione. E' prescritto il mantenimento a verde per uso di parchi, giardini ed orti.

6/3
M. V.

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente articolo 15 al punto F.I.

Destinazione d'uso:

Attrezzature collettive in genere di iniziativa pubblica e privata; ove indicato, sono prescrittive le specificazioni della tavola grafica in scala 1/5.000 di cui al precedente art.2.

Procedure di intervento.

Intervento urbanistico preventivo a norma dei precedenti artt. 3 e 4.

... I P.E.D.; ... attraverso la suddivisione in comparti possono prescrivere una progettazione organica delle varie attrezzature. Le attrezzature di uso collettivo realizzate da parte dell'A.C. sono, agli effetti dell'indice di fabbricabilità, del rapporto di copertura, dell'altezza degli edifici nonché dei distacchi dai confini e dalle strade, condizionate solo alle esigenze funzionali, ai regolamenti e leggi specifiche vigenti ed al rispetto dei valori ambientali.

Le attrezzature di interesse e di iniziativa privata devono verificare i seguenti parametri:

$$I_f = I_{mc}/m_q$$

$$R_c = 1/3$$

$$H_{max} = m.9$$

$$\text{Distacco dai confini} = m.5 / D_s = m. 10.$$

Tali parametri devono essere verificati anche per l'eventuale riadattamento di edifici esistenti.

LM
G. Simini
M.V.

Dette zone comprendono le parti del territorio, individuate negli elaborati grafici della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto F.2.

Destinazione d'uso:

Servizi con sede propria in edifici

Procedura d'intervento:

Intervento urbanistico preventivo a norma dei precedenti artt. 3 e 4.

I P.R.D., attraverso la suddivisione in comparti possono prescrivere una progettazione organica delle varie attrezzature. Le attrezzature di uso collettivo realizzate da parte dell'A.C. sono, agli effetti dell'indice di fabbricabilità, del rapporto di copertura, dell'altezza degli edifici nonché dei distacchi dai confini e dalle strade, condizionate solo alle esigenze funzionali, ai regolamenti e leggi specifiche vigenti ed al rispetto dei valori ambientali.

Le attrezzature di interesse e di iniziativa privata devono verificare i seguenti parametri:

$$I_f = I_{mc}/m_c$$

$$R_c = 1/3$$

$$H_{max} = m.9$$

$$\text{Distacco dai confini} = m.5 / D_s = m.10.$$

Tali parametri devono essere verificati anche per l'eventuale riadattamento di edifici esistenti.

GG
P. CIV.
M.V.

Dette zone comprendono le parti del territorio individuate nelle tavole grafiche della presente variante con apposita simbologia grafica, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto F.3.

Destinazione d'uso:

Aree per sedi viarie, piazze, parcheggi, zone a verde di rispetto stradale, cimiteri.

Procedura d'intervento:

piani esecutivi di dettaglio a norma del precedente art. 3 e art. 4.

In dette zone potranno realizzarsi ampliamenti dei cimiteri esistenti, delle strade, sedi indipendenti per il traffico dei cicli, ciclomotori e pedoni, impianti di verde e di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche come fognature, acque dotte, linee elettriche, metanodotti, ecc.; potranno altresì realizzarsi aree di parcheggio nelle zone indicate, con apposito simbolo, nelle tavole grafiche della presente variante.

I tracciati stradali indicati nella tavola grafica della presente variante hanno valore indicativo per quanto riguarda l'andamento generale del tracciato che in sede esecutiva potrà subire eventuali ritocchi tecnici.

Lo studio tecnico esecutivo delle principali opere è predisposto dall'A.C. mediante piani esecutivi di dettaglio redatti in conformità alla presente variante ed alle indicazioni di programmi annuali o poliennali di attuazione di cui al precedente art. 3.

LM
PP
M.V.

Le fasce di rispetto ai lati delle strade sono inedificabili ed hanno valore prescrittivo di arretramento. Sono peraltro consentite recinzioni a titolo precario e comunque a distanza minima dal ciglio della strada di m. 5, con l'obbligo della rimozione a carico del concessionario a semplice richiesta dell'A.C.

Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto suddette sono computabili ai fini del calcolo dei parametri urbanistici come zone E.3.

Per gli edifici ricadenti in dette fasce di rispetto ^{ed} esistenti alla data di adozione della presente variante si applicano le norme relative alle zone B.1.2 di cui al precedente art. 18 purchè non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Handwritten signature and initials
M. V.

1 - Linee aeree.

Il passaggio di elettrodotti e linee telefoniche, soggetto a nulla osta comunale nei termini e secondo le modalità previste dalla legge, dovrà essere studiato e progettato tenendo in debito conto l'inserimento ambientale.

2 - Condutture interrato.

Per tutte le condutture interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, ecc.) dovranno evitarsi gli scavi che determinino alterazioni alla morfologia del suolo. Particolari accorgimenti atti ad evitare conseguenti movimenti franosi nei suoli instabili ed al limite di stabilità dovranno essere posti in atto all'esecuzione e precisati nel progetto.

In sede di intervento esecutivo di urbanizzazione delle zone B, C, D, F di cui agli articoli precedenti dovranno essere adottati particolari accorgimenti ed accordi preventivi tra i vari Enti affinché la posa in opera di condutture, cavi, ecc., avvenga di concerto, in unico scavo e con programmi unitari.

[Handwritten signature and initials]

Art. 33 - Zona F.5, impianti ed attrezzature militari.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Tale area comprende le parti del territorio individuate nella tavola grafica della presente variante, secondo quanto espresso al precedente art. 15 al punto F.5.

Destinazione d'uso:
area per impianti e attrezzature militari.

Procedura d'intervento:
piano particolareggiato di attuazione.

L'intervento in tali aree è subordinato al trasferimento degli impianti ed attrezzature militari attualmente localizzate all'interno del Centro Storico.

Per detta zona il Ministero della Difesa dovrà predisporre un piano particolareggiato per l'utilizzazione delle aree e per gli allacciamenti stradali e dei servizi pubblici nel rispetto dei parametri urbanistici seguenti:

Iff = 1 mc/mq.

Rc = 140

H max = 9 mt.

Ds = Dc = Df da definirsi nel piano particolareggiato e comunque non inferiore a 20 mt.

LM
OK.V.

Art. 34 - Aree classificate 1, 2, 3, nella
carta della stabilità del suolo

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Simini)

Per le aree classificate 1, 2, 3
nella carta della stabilità del suolo, a-
dottato con delibera consiliare n. 71 del
21.2.1977 valgono le seguenti ulteriori
prescrizioni:

Classe 1: aree con manifeste instabilità
(frene in atto o potenziali); non è con-
sentita la nuova edificabilità;

Classe 2, 3: aree con instabilità poten-
ziale elevata (possibilità di dissesti),
in caso di nuova costruzione di manufat-
ti edilizi è obbligatoria l'indagine geo-
logica di dettaglio.

In dette aree ogni altro inter-
vento deve essere preceduto dalla rela-
zione geologica di cui al punto 2,3.3 del
R.E. adottato con delibera consiliare n.
275 del 30.4.1975.

6/3
F. C. S.
M. V.